



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

## **STATUTO**

### **ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA**

*(approvato con delibera del 28/01/2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera)*

#### **Definizioni**

- per "Organismo di Mediazione" o "Organismo" s'intende l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Statuto" s'intende lo Statuto dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Regolamento" s'intende il Regolamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Consiglio dell'Ordine" s'intende Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Responsabile dell'Organismo" o "Responsabile" s'intende il Responsabile dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Segreteria" s'intende la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Matera;

#### **Art. 1 - Istituzione**

1. Con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera del 04/01/2011 è stato istituito, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 28/2010, l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera, iscritto al n. 430 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione e conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie.

#### **Art. 2 - Scopo**

1. L'Organismo ha lo scopo di:
  - provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione e fornitura di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
  - promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
  - promuovere la formazione alla mediazione, anche cooperando con il Consiglio dell'Ordine e con enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.
2. L'Organismo è un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.
3. L'Organismo vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

4. L'Organismo, anche unitamente al Consiglio dell'Ordine, può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 D.M. 150/2023.
5. L'Organismo, anche unitamente al Consiglio dell'Ordine, può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies D.Lgs. n. 28/2010.
6. L'Organismo ha come rappresentante legale il Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica *pro tempore*.

### **Art. 3 - Sede dell'Organismo e luogo di svolgimento delle mediazioni**

1. L'Organismo ha sede legale in Matera al Viale Aldo Moro presso i locali messi a disposizione del Tribunale di Matera a norma dell'art 18 D. Lgs. n. 28/2010.
2. L'Organismo svolge le sue funzioni presso i suddetti locali siti al quinto piano del Palazzo di Giustizia.
3. Gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l'Organismo.
4. Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal Regolamento.

### **Art. 4 - Gli Organi**

1. Sono organi dell'Organismo:
  - il Responsabile;
  - il Segretario;
  - il Consiglio Direttivo.

### **Art. 5 - Il Responsabile**

1. Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio dell'Ordine tra gli Avvocati del Foro di Matera che abbia i requisiti prescritti dalla legge; resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio dell'Ordine e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.
2. La scelta potrà anche cadere su un avvocato che non sia iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine, nel caso in cui il nominato abbia particolari competenze e riconosciuta esperienza in materia, ma - in tal caso - la nomina potrà avvenire solo con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Consiglio dell'Ordine.
3. In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il Consiglio dell'Ordine provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

### **Art. 6 - Funzioni del Responsabile**

1. Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm.ii. e dal D.M. n. 150/2023.
2. Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al Consiglio dell'Ordine motivata richiesta di sua sospensione o revoca.
3. Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria dell'Organismo, nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

### **Art. 7 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 unità ed è presieduto dal Responsabile dell'Organismo. Gli altri 4 componenti sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, scelti tra gli avvocati del Foro di Matera e/o tra i mediatori iscritti all'Organismo, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione, tra i quali, sempre su nomina del Consiglio dell'Ordine, viene scelto il Segretario che coadiuva il Responsabile, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo, provvede alla custodia dei relativi registri ed è responsabile della custodia e conservazione dei fascicoli di ciascun procedimento.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio dell'Ordine e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio dell'Ordine provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

### **Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile, o quando due componenti ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "*ad horas*". Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella Segreteria dell'Organismo.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

### **Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo:
  - a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'Organismo;



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

- b) propone al Consiglio dell'Ordine l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'Organismo;
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- d) approva e modifica a norma degli artt. 28 e 30 D.M. n. 150/2023, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità e le ulteriori spese di mediazione dovute all'Organismo per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
- e) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui all'art. 22 lett. a) D.M. n. 150/2023;
- f) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 D.M. n. 150/2023 e dal Regolamento ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 D.M. n. 150/2023 e dal codice etico;
- g) tiene il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. n. 150/2023;
- h) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento;
- i) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria;
- j) provvede, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;
- k) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione dell'affare di mediazione;
- l) tiene su supporto informatico la contabilità dell'Organismo e predispone ed approva il rendiconto annuale contabile e finanziario;
- m) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;
- n) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n. 150/2023;
- o) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 D.M. n. 150/2023;
- p) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'Organismo a norma di legge.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

### **Art. 10 - L'Elenco dei Mediatori**

1. L'Organismo si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Matera e/o professionisti iscritti in altro ordine o collegio professionale della provincia di Matera, che:
  - abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore;
  - abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dall'Organismo;
  - siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento;
  - abbiano accettato quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.
2. Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo, in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte.

### **Art. 11 - Il Mediatore**

1. Il Mediatore dell'Organismo è un avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Matera e/o professionista iscritto in altro ordine o collegio professionale della provincia di Matera che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione approvato dall'Organismo, che svolge le funzioni di mediatore per un numero massimo di 5 organismi e che sia in regola:
  - a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Ordine di appartenenza;
  - b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti dall'ente di previdenza.
2. Il Mediatore deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge, sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo.
3. Il Mediatore iscritto all'Organismo si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M. n. 150/2023, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'Organismo e dal Codice Etico e di Condotta dell'Organismo, nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'Organismo, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense e/o della professione di appartenenza.
4. Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori dell'Organismo e la sostituzione nelle mediazioni affidate e non definite.
5. La pendenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.
6. Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio *curriculum vitae* con l'attestazione di eventuali titoli *post-lauream* conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di €. 1.000.000,00.

7. Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'Organismo di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori.

#### **Art. 12 - Compenso al Mediatore**

1. Il compenso dovuto al Mediatore è determinato nella misura indicata dal Regolamento in quota percentuale rispetto alle indennità di primo incontro e alle ulteriori spese di mediazione effettivamente versate dalle parti.
2. Il Mediatore non potrà pretendere il pagamento del compenso se non dopo l'effettivo versamento delle indennità, anche da una sola delle parti.
3. L'Organismo dopo aver incassato gli importi invierà al Mediatore il conteggio del compenso da fatturare.
4. Il Mediatore dovrà nei successivi sette giorni emettere regolare fattura all'esito della quale verrà pagato.

#### **Art. 13 - Dei mezzi dell'Organismo**

1. L'Organismo, ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle sue funzioni a locali, strumentazioni, mezzi e personale dell'Ordine degli Avvocati di Matera.
2. L'Organismo dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
3. L'Organismo tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

#### **Art. 14 - Gestione contabile**

1. Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e tutte le spese di gestione e funzionamento.
2. L'Organismo ha acceso per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite apposito conto corrente bancario separato da quello dell'Ordine degli Avvocati.
3. La gestione contabile dell'Organismo avviene con l'ausilio di un commercialista esterno; è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

4. Annualmente l'Organismo trasmette i propri bilanci (preventivo e consuntivo) al Consiglio dell'Ordine per l'inserimento nel bilancio consolidato e l'approvazione da parte dell'Assemblea.
5. Il bilancio dell'Organismo andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'Organismo.
6. Le entrate dell'Organismo sono utilizzate (a titolo esemplificativo) per:
  - compenso professionale dei mediatori;
  - spese di cancelleria;
  - spese postali e telefoniche;
  - spese di rappresentanza;
  - altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

#### **Art. 15 – Obblighi assicurativi**

1. L'Organismo stipula ogni anno polizza assicurativa di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) D.M. n. 150/2023.

#### **Art. 16 – Sito web istituzionale**

1. L'Organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del Consiglio dell'Ordine attraverso il quale rende accessibili al pubblico:
  - a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
  - b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
  - c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
  - d) le generalità e il curriculum del Responsabile dell'Organismo;
  - e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
  - f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
  - g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 D.M. n. 150/2023, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
  - h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
  - i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) D.M. n. 150/2023;
  - j) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
  - k) il codice etico;
  - l) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A D.M. n. 150/2023;



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

- m) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010;
- n) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- o) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- p) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- q) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

### **Art. 17 - Modifiche e scioglimento**

1. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine, anche su proposta, e comunque, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo.
2. L'Organismo si estingue per motivata delibera del Consiglio dell'Ordine che nomina un liquidatore ed assicura, sino ad estinzione, il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.
3. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Matera.